

TASSA PER ABILITAZIONE PROFESSIONALE

Il Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 all'art. 190 istituisce la tassa per l'abilitazione professionale, il cui gettito è interamente attribuito alle Regioni a norma degli artt. 120 e 121 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Coloro che hanno conseguito la laurea in uno degli Atenei del Friuli Venezia Giulia devono versare la tassa per l'abilitazione professionale all'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS); tale versamento deve essere dimostrato al momento del ritiro del titolo di abilitazione o al momento dell'iscrizione all'albo o al ruolo professionale.

NORMATIVA

Regio Decreto n. 1592/1933 art. 190

D.P.R. 616/97, artt. 120 – 121